

COMUNE DI CATANIA

N. 327 di Repertorio-----

Contratto per l'affidamento di servizi comunali come da testo approvato dal Consiglio Comunale di Catania con delibera n. 29 del 15/09/2015.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno 27 del mese di Ottobre nei locali siti in Via Domenico Tempio, 62/64 sede dell' Ufficio Stesura Contratti – Direzione Ragioneria Generale Provveditorato Economato del Comune di Catania, avanti a me Dott.ssa Antonina Liotta, Segretario Generale del Comune di Catania, sono comparsi:-----

1) Il dott. Massimo Rosso nato a Catania il 17/12/1964, Direttore della Direzione Gabinetto del Sindaco, il quale interviene in nome per conto e nell'interesse del Comune di Catania che rappresenta per quest'atto, Codice Fiscale: 00137020871.

2) l'avv. Michele Giorgianni, nato a Verona il 26/04/1975, il quale interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Catania Multiservizi S.p.a. con sede in Catania – Stradale Giulio n. 15, (C.A.P. 95129) iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Catania al numero e codice fiscale 03406340871 in data 12/11/1997 con capitale sottoscritto e versato pari ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) suddiviso in 193.799 azioni di valore pari ad euro 5,16 cadauna, espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Catania Multiservizi S.P.A. con verbale del 26/10/2015.-----

Le parti che, con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di quest'atto per la migliore intelligenza del quale-----

SI PREMETTE

- che il Comune di Catania (di seguito indicato come “il Comune” o “l'Amministrazione”) è titolare dell'intero pacchetto azionario della Società Catania Multiservizi S.p.a. (di seguito indicata come “la Società”), costituita con atto a rogito del Notaio Vincenzo Ciancico di Catania del 7 agosto 1997, rep. nn. 69935/18086;-----
- che Catania Multiservizi S.p.a. risponde pienamente ai requisiti dell'*in house providing*, in quanto: *a)* il modello di *governance* dettato dal vigente statuto sociale assicura all'unico azionista, rappresentato dal Comune di Catania, la possibilità di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello che l'Ente esercita sui propri servizi; *b)* Catania Multiservizi S.p.a. realizza l'intera propria attività a favore del Comune di Catania;-----
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 15/09/2015 che si richiama *per relationem*, è stata autorizzata la stipula del presente contratto.--

PREMESSO QUANTO SOPRA

Le parti convengono e stipulano quanto appresso in unico contesto con la superiore narrativa che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente contratto.-----

ART. 1

CONSENSO ED OGGETTO

1. Il Comune di Catania, in esecuzione della Delibera citata in premessa, affida in regime di *in house providing*, alla Catania Multiservizi S.p.a., che, come sopra rappresentata, accetta, i seguenti servizi:-----
 - a) pulizia e igiene ambientale degli edifici comunali e degli uffici giudiziari fatte salve le disposizioni normative in materia;-----

- b) pulizia degli impianti sportivi comunali a gestione diretta;-----
- c) custodia e vigilanza non armata di locali e aree comunali, di impianti sportivi e di uffici giudiziari (fatte salve le disposizioni normative in materia) e scuole di competenza comunale dotate di abitazione per custode;-----
- d) manutenzione e gestione delle aree verdi, delle strade alberate e dei parchi gioco comunali;-----
- e) pulizia e custodia dei servizi igienici pubblici;-----
- f) trasloco e facchinaggio;-----
- g) manutenzione integrata edifici;-----
- h) manutenzione stradale;-----
- i) manutenzione segnaletica orizzontale;-----
- j) assistenza tecnica per iniziative finalizzate allo sviluppo locale;-----
- k) assistenza tecnica per la valorizzazione del patrimonio immobiliare.-----

2. In relazione a ciascuno dei servizi oggetto di affidamento, come individuati al precedente comma 1, sono descritti dalle schede tecniche, predisposte sulla scorta delle indicazioni delle Direzioni competenti, dove sono specificate le quantità richieste, i relativi prezzi unitari, determinati a canone o a misura, e gli *standard* di servizio applicabili.-----

3. Convengono le parti che quantità, prezzi unitari e *standard* di servizio, come definiti e quantificati all'interno delle sopra richiamate schede tecniche, rimarranno tali per tutta la durata del contratto, salvo espressa modifica e/o integrazioni delle predette schede tecniche, da adottarsi, in relazione ad eventuali ulteriori esigenze di servizio, esclusivamente tramite le procedure previste ai successivi artt. 9 e 10 del presente contratto.-----

4. È fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dal successivo art. 11 del presente contratto.-----

5. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto non pregiudica la possibilità di successivo affidamento alla Società di ulteriori servizi, affini a quelli previsti dal presente contratto, finanziati attraverso risorse finanziarie aggiuntive, anche di fonte comunitaria, che dovessero rendersi disponibili per il Comune.-----

ART. 2

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento alla Società dei servizi di cui al presente contratto avrà decorrenza dalla data di consegna dei servizi da effettuarsi con unico atto e proseguirà, salvo che in ipotesi di risoluzione o recesso dell'Amministrazione nei casi previsti dal presente contratto, sino al compimento del quinto anno, data entro la quale dovrà essere formalizzato un nuovo contratto di servizio.-----

ART. 3

STANDARD MINIMI DI SERVIZIO

1. Fermo quanto previsto nelle singole schede tecniche di cui al precedente art. 1 del presente contratto, la Società si obbliga a svolgere i servizi affidati secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto delle normative di settore e secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, adottando a tal fine tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.-----

2. La Società dovrà svolgere tutti i servizi senza interferire sulle attività programmate dal Comune.-----

3. I materiali e i prodotti devono essere impiegati in modo razionale e tecnicamente adeguato, devono essere conformi alla normativa vigente e di buona qualità. I prodotti impiegati devono essere conformi alla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda la biodegradabilità.-----

4. Il Comune si riserva la possibilità di controllare l'idoneità dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all'uso, effettuando, ove occorra, prove specifiche. In caso di esito sfavorevole delle stesse, la Società dovrà immediatamente sostituire i prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti.-----

5. Il materiale fornito dalla società dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto prescritto dalle schede tecniche e dalla normativa vigente.-----

6. Nell'esecuzione dei servizi, il personale addetto dovrà economizzare l'uso dell'energia elettrica.-----

7. Le macchine e le attrezzature devono essere parimenti impiegate in modo razionale e tecnicamente adeguato alla natura delle operazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza e delle caratteristiche dei locali. Esse dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e di legge vigenti.-----

ART. 4

OBBLIGHI DELLE PARTI - MANLEVA – COPERTURE ASSICURATIVE

1. Con riferimento ai servizi da svolgersi all'interno di aree o locali di pertinenza del Comune, o comunque sotto la gestione e/o responsabilità diretta di quest'ultimo, rimarrà a carico dell'Amministrazione l'onere di rendere disponibili, funzionanti ed accessibili al personale della Società prese d'acqua ed allacci elettrici necessari per l'esecuzione dei servizi.-----

2. Il Comune metterà inoltre a disposizione locali o spazi ove depositare i materiali, le attrezzature e gli automezzi di servizio. Il Comune si obbliga a mantenere i locali sempre idonei all'uso e alla sicurezza di tutti gli operatori.-----

3. La Società si obbliga a tenere indenne il Comune affidante da ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare da omessa, difettosa, negligente

manutenzione dei beni di proprietà comunale, oggetto sia direttamente sia indirettamente, d'intervento da parte della Società stessa.-----

4. A tal fine la Società si obbliga a stipulare, entro mesi tre dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, apposito contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività assumendone integralmente l'onere. L'Amministrazione fornirà a Catania Multiservizi S.p.a. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i dipendenti andranno a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.-----

5. La Società si obbliga, inoltre, a stipulare, entro mesi tre dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, apposito contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i rischi inerenti la propria attività, assumendone integralmente l'onere e sollevando sin d'ora da ogni e qualunque responsabilità patrimoniale il Comune.-----

ART. 5

IMPORTO ANNUO DEL CONTRATTO

1. Sono affidati alla Società, ai sensi dell'art. 1 del presente contratto, servizi per un corrispettivo annuale di € 16.140.983,61 (IVA esclusa), oltre ad € 70.247,36 per oneri della sicurezza dovuti a rischi interferenti di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008.-----

2. Si danno reciprocamente atto le parti che l'importo dell'affidamento, come stabilito al precedente comma 1, è determinato, tenuto conto degli obiettivi di riduzione di spesa del Comune, sulla base della somma dei prezzi unitari, moltiplicati per le rispettive quantità effettive richieste, ambedue i valori come risultanti dalle schede tecniche di cui al precedente art. 1 del presente contratto.----

3. Salvo quanto previsto dal successivo art. 10, del presente contratto, in relazione ad eventuali riduzioni del perimetro dei servizi oggetto di affidamento, l'importo annuo dell'affidamento, come quantificato al precedente comma 1, sarà soggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ad aggiornamento annuo sulla base dell'inflazione, nella misura dell'indice ISTAT ufficialmente rilevato per l'anno precedente.-----

4. La suddivisione del corrispettivo secondo i vari servizi di cui alle diverse schede tecniche è riportata nell'allegato schema di ripartizione (All. A).-----

5. Con riguardo ai costi relativi alla sicurezza del lavoro, il Comune si obbliga a fornire alla Società il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) nonché a cooperare anche successivamente con la Società ai fini dell'opportuno aggiornamento dello stesso. In sede di prima applicazione, tale documento è consegnato alla Società in data odierna e viene allegato al presente contratto (All.B).-----

ART. 6

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Ai fini della liquidazione dei corrispettivi maturati dalla Società ai sensi del presente contratto, le parti convengono le seguenti modalità:-----

- per quanto riguarda i servizi a canone, per tali intendendosi i servizi per i quali in seno alle schede tecniche di cui al precedente art. 1 del presente contratto è previsto un corrispettivo sotto forma di canone mensile o annuo, i relativi compensi verranno corrisposti, dietro presentazione di regolare fattura, in n. 12 (dodici) ratei mensili posticipati di pari importo;-----

- per quanto riguarda i servizi a misura, per tali intendendosi i servizi per i quali in seno alle schede tecniche di cui al precedente art. 1 del presente contratto è

previsto un corrispettivo a tempo o a misura ovvero commisurato al numero di interventi o prestazioni effettuati, la liquidazione avverrà – da parte del Responsabile Unico del contratto di cui al successivo art. 7 del presente contratto o del dirigente responsabile del servizio se da quest'ultimo delegato e previo il necessario contraddittorio con la Società – entro e non oltre il termine di 30 (giorni) dalla presentazione della fattura, corredata da tutti i documenti e le certificazioni occorrenti a comprovare l'effettiva esecuzione dei servizi.-----

2. Le parti si dichiarano consapevoli che la tempestività delle liquidazioni e la puntualità dei relativi pagamenti costituisce condizione essenziale per la stabilità finanziaria della Società e si obbligano a reciprocamente prestarsi ogni opportuna collaborazione ai fini del puntuale rispetto delle tempistiche di cui al presente contratto. In ipotesi di ritardo nei pagamenti, decorsi 180 giorni dalla scadenza, saranno dovuti gli interessi legali previsti dall'art. 1284 del Codice Civile.-----

ART. 7

RESPONSABILE UNICO DEL CONTRATTO

1. Il Comune nomina un Responsabile Unico del contratto, con qualifica dirigenziale, con compiti di coordinamento, verifica sulla correttezza dei procedimenti e vigilanza sui dirigenti responsabili circa la regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio.-----

2. Il Responsabile Unico del contratto avrà la responsabilità della liquidazione dei corrispettivi spettanti alla Società potendo applicare, previo contraddittorio con la Società con le modalità previste dal successivo art. 17 del presente contratto, le penali eventualmente proposte dalle Direzioni competenti.-----

3. Il Responsabile Unico del contratto curerà, in raccordo con la Società, un'attività di costante monitoraggio dell'andamento del contratto, rilevando tempestivamente le eventuali criticità e valutando altrettanto tempestivamente

l'opportunità di concordare con la Società, sulla base della procedura di cui al successivo art. 9 del presente contratto, la modifica e/o integrazione di quei servizi che dovessero risultare sottoutilizzati o di impossibile esecuzione per chiusura o soppressione di impianti ed uffici o per qualsiasi altra causa con altri servizi di equivalente importo e rientranti tra quelli oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 1 del presente contratto.-----

4. Il Responsabile Unico del contratto avrà altresì il compito di concordare con la Società eventuali modifiche o integrazioni delle schede tecniche di cui al precedente art. 1 del presente contratto, secondo la procedura prevista dal successivo art. 10 del presente contratto.-----

ART. 8

VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO DA PARTE DELLE DIREZIONI COMPETENTI

1. In relazione a ciascuno dei servizi di cui al precedente art. 1 del presente contratto, ai dirigenti delle competenti Direzioni del Comune spetta:-----

a) la vigilanza sull'espletamento del servizio, al fine di accertare il rispetto da parte della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto;-----

b) il controllo sui modi e tempi di effettuazione del servizio, al fine di accertare il rispetto degli *standard* operativi.-----

2. A tal fine i dirigenti potranno eseguire, in qualunque momento, ispezioni e controlli nei locali e aree oggetto dei servizi affidati. Per tale attività essi potranno richiedere la collaborazione del Gestore di cui al successivo art. 14 del presente contratto che dovrà tempestivamente intervenire.-----

3. I dirigenti competenti per materia dovranno segnalare le difformità e/o ritardi rispetto alle modalità di esecuzione dei servizi previste nelle schede tecniche di cui al precedente art. 1 del presente contratto. In caso di difformità il Dirigente

responsabile provvederà a contestare alla Società addebiti in forma scritta entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento assegnando un termine di giorni 7 (sette) per le controdeduzioni.-----

4. Acquisite le controdeduzioni della Società e valutata l'incidenza delle difformità sullo svolgimento dei servizi e l'eventuale protrarsi nel tempo di esse, il dirigente potrà proporre al Responsabile Unico del contratto, l'applicazione delle penalità previste dal presente contratto e dalle schede tecniche di cui al precedente art. 1 del presente contratto.-----

5. In caso di inadempimento non lieve, le difformità dovranno essere segnalate al Responsabile Unico del contratto, per le determinazioni di competenza.-----

6. I dirigenti potranno altresì segnalare al Responsabile Unico del contratto l'eventuale opportunità di modifica e/o integrazione delle singole schede tecniche di cui all'art. 1 del presente contratto.-----

7. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti verranno in ogni caso trasmesse dal servizio interessato alla Società.

ART. 9

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE SCHEDE TECNICHE

1. Presentandosene la necessità, il Comune potrà in ogni momento apportare modifiche e/o integrazioni delle schede tecniche, di cui all'art. 1 del presente contratto, che comportino una rimodulazione dei servizi affidati, a condizione che ciò non comporti riduzione dell'importo di cui al precedente art. 5 del presente contratto.-----

2. Le predette modifiche e/o integrazioni delle schede tecniche dovranno essere adottate, sentita la Società, dal Responsabile Unico del contratto, di cui al precedente art. 7 del presente contratto, anche su proposta del dirigente

responsabile della Direzione competente che dovrà, comunque, esprimere parere sulla modifica.-----

3. Nel caso in cui le modiche e/o integrazioni richieste comportino l'affidamento di ulteriori attività nell'ambito delle schede tecniche di cui al precedente art. 1 del presente contratto, le modiche e/o integrazioni dovranno essere precedute da accordo, da raggiungersi tra il Responsabile Unico del contratto e la Società.-----

ART. 10

EVENTUALI VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI

1. In aggiunta a quanto previsto dal precedente art. 9 del presente contratto, il Comune si riserva altresì la facoltà di modificare le schede tecniche di cui all'art. 1 del presente contratto che, implicando la cessazione e/o la riduzione di taluni dei servizi affidati, comportino una riduzione dell'importo di cui al precedente art. 5 del presente contratto.-----

2. Onde consentire alla Società di disporre di un periodo di preavviso sufficiente a porre in atto le misure organizzative adeguate a fronteggiare la riduzione dei ricavi generati dalla commessa, le modifiche alle schede tecniche, che producano gli effetti di cui al precedente comma 1, potranno essere richieste dal Responsabile Unico del contratto alla Società entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno solare ed avranno effetto soltanto a decorrere dall'1 gennaio dell'anno solare successivo.-----

ART. 11

AFFIDAMENTI STRAORDINARI E TEMPORANEI

1. In presenza di necessità e/o circostanze impreviste, il Comune si riserva la facoltà di affidare alla Società lo svolgimento di servizi e/o incarichi connessi e/o accessori all'oggetto del contratto ulteriori rispetto a quelli affidati ai sensi del precedente art. 1, che non abbiano caratteristiche di continuità e che non richiedano pertanto modifica delle allegare schede tecniche.-----

2. Tali ulteriori servizi straordinari e/o temporanei sono affidati, necessariamente per iscritto, dal Responsabile Unico del contratto o, in caso di delega da parte di quest'ultimo, dal dirigente responsabile del settore competente.

3. Il corrispettivo dovuto per gli incarichi di cui al comma 1 sarà determinato di comune accordo tra le parti avuto riguardo ai prezzi correnti di mercato applicati per tipologie di servizi corrispondenti.-----

4. La Società, entro il giorno 5 di ciascun mese, presenterà, per ciascuno degli incarichi di cui al precedente comma 1, apposita fattura corredata da tutti i documenti e le certificazioni occorrenti a testimoniare l'effettuazione dei servizi fatturati riguardanti il mese precedente.

5. La liquidazione dei corrispettivi fatturati, a cura del Responsabile Unico del contratto o del dirigente responsabile del servizio se da quest'ultimo delegato, avverrà entro 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione della fattura e di tutta la documentazione allegata.-----

6. L'ammontare degli importi relativi agli affidamenti straordinari e temporanei non potrà comportare aumento dell'importo complessivo previsto dall'art. 5.-----

ART. 12

MODALITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SULLA SOCIETA'

1. La Società è obbligata alla puntuale ed integrale osservanza del Regolamento sul “Sistema Integrato dei Controlli sulle Società Partecipate” ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 21/10/2014.-----

2. Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società *in house*. Tali funzioni si esplicano anche attraverso l’esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione così come previsto dal predetto Regolamento.-----

3. In particolare, la Società:-----

a) deve trasmettere al Comune - Ufficio Controllo di Gestione, entro il mese di novembre di ogni anno, il Piano programma, il Bilancio di previsione annuale (budget) dell'anno successivo e pluriennale del triennio successivo;-----

b) deve trasmettere, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo annuale concernente, tra l’altro, il conseguimento degli obiettivi individuati nel Piano annuale di attività, con la verifica degli investimenti effettuati anche sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità della gestione;-----

c) deve approntare un controllo di gestione con frequenza minimale trimestrale e relativa analisi degli scostamenti rispetto al budget d’esercizio;-----

d) deve approntare la Carta dei Servizi che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale e al Responsabile Unico del contratto;-----

e) deve redigere con cadenza trimestrale un report sullo stato di attuazione del contratto secondo gli schemi concordati con la direzione competente per materia.--

ART. 13

MODALITÀ DI INFORMATIVA E DI COOPERAZIONE

1. La Società deve fornire al Comune tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione richiesta e offrire la collaborazione necessaria per un'efficace verifica.-----

2. Il Comune si obbliga a collaborare fornendo ogni utile informazione per consentire alla Società di svolgere nel migliore dei modi i servizi affidati.-----

3. Le parti si obbligano a realizzare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, un sistema informativo per la pianificazione degli interventi, la gestione e la rendicontazione delle attività relative dei servizi affidati.-----

ART. 14

GESTORE DEL SERVIZIO

1. In relazione a ciascuno dei servizi di cui all'art. 1 del presente contratto, la Società affiderà ad un proprio Gestore la responsabilità operativa del servizio.

2. Prima dell'inizio dell'attività, la Società comunicherà per iscritto al Responsabile Unico del contratto nonché alla competente Direzione del Comune, il nominativo del Gestore con relativo recapito telefonico e domicilio, nonché il nominativo di un eventuale sostituto.-----

3. Il Gestore o il suo sostituto deve essere quotidianamente reperibile per ogni comunicazione, notificazione, corrispondenza, intervento o sopralluogo, nonché contestazioni inerenti al servizio.-----

ART. 15

AVVIO DEI SERVIZI

1. Le chiavi degli immobili saranno consegnate dal Comune al Gestore di cui all'art. 14 del contratto e dovranno essere restituite ai competenti Uffici al termine dell'affidamento.-----

2. La consegna di copia delle chiavi, della cui custodia la Società si renderà responsabile, e l'inizio del servizio risulteranno da apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.-----

3. Le parti concordano che tutti i servizi avranno inizio contestualmente alla consegna dei medesimi con la modalità di cui all'art. 2 del presente Contratto, fatti salvi quei servizi per i quali si rendesse necessario un intervento formativo per la riqualificazione del personale e a condizione che la circostanza sia stata preventivamente segnalata al Comune e siano indicati i tempi massimi previsti per l'intervento formativo.-----

ART. 16

PERSONALE DELLA SOCIETÀ

1. La Società garantisce che tramite il proprio personale adeguatamente addestrato ed utilizzato nel pieno rispetto della vigente normativa di settore e dei contratti di lavoro di categoria, i servizi saranno svolti a regola d'arte.-----

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, in caso di affidamento di nuovi servizi, alla Società viene riconosciuta la possibilità di svolgere la necessaria attività di riqualificazione del personale nei tempi necessari.-----

3. La Società dovrà garantire, assumendone integralmente il relativo onere, che il personale addetto all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, goda di tutte le assicurazioni necessarie, nelle varie forme di previdenza, assistenza ed infortunistica, richieste dalla legislazione vigente.-----

4. La Società è obbligata a:-----

- a) fornire i nominativi dei responsabili aziendali preposti per le attività di controllo dei lavori oggetto del presente Contratto, e dei relativi recapiti telefonici;
- b) dotare il personale di appositi cartellini di riconoscimento, riportanti, foto,

- nome, cognome e mansione di ogni addetto al servizio in cui opera; in caso di sostituzione o assunzione di nuovo personale, il cartellino di riconoscimento dovrà essere fornito entro due giorni dalla presa in servizio del medesimo;-----
- c) fornire al personale dipendente tutti i prodotti, i materiali e le attrezzature conformi alla normativa vigente ed idonei al corretto svolgimento del lavoro;-----
 - d) dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie alla completa protezione personale durante l'esecuzione dei lavori;-----
 - e) essere in regola, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro del personale portatore di handicap;-----
 - f) applicare nei confronti del personale dipendente condizioni salariali che non siano inferiori a quelle che risultano dai contratti collettivi di lavoro della categoria;-----
 - g) sostituire tempestivamente il proprio personale assente per ferie o malattia, salvi i casi di impossibilità a provvedere per cause di forza maggiore; tale fattispecie dovrà essere comunque rappresentata e documentata tempestivamente dalla Società e non dovrà comportare disservizi rispetto alle ordinarie prestazioni contrattuali.-----

ART. 17

PENALI

1. Il Comune, per il tramite dei dirigenti competenti per servizio, effettuerà periodici controlli al fine di verificare la qualità e quantità dei servizi erogati.-----
2. La rilevazione della quantità e qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli adempimenti contrattuali.-----
3. In tutti i casi in cui venga accertato un inadempimento agli obblighi derivanti dal presente contratto, ovvero nelle ipotesi di scarso livello qualitativo delle

prestazioni e dei servizi resi, i competenti dirigenti comunali, previa contestazione scritta degli addebiti e svolgimento del contraddittorio ai sensi del precedente art. 7 del presente contratto, potranno proporre al Responsabile Unico del contratto l'applicazione delle penali previste nelle schede tecniche di cui all'art. 1 del presente contratto.-----

4. Nei casi di inadempimento per cui le schede tecniche non prevedano una specifica penalità a carico della Società, si considererà applicabile una penale dall'1% (uno per cento) al 5% (cinque per cento) del corrispettivo dovuto per il servizio per il quale è stata riscontrata l'anomalia. La misura della penale dovrà essere determinata in relazione alla gravità dei fatti accertati con criteri di proporzionalità ed adeguatezza ed in base alla gravità e durata dell'inadempimento ed alla dimensione economica del servizio.-----

5. L'applicazione della penale sarà decisa dal Responsabile Unico del contratto, sentiti la Società e il Dirigente proponente. Con provvedimento del Responsabile Unico del contratto sarà disposta la decurtazione dell'importo delle penali maturate a carico della Società dal rateo di corrispettivo in corso di pagamento ai sensi del precedente art. 6 del presente contratto.-----

ART. 18

AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO

1. La Società si obbliga ad eseguire i servizi previsti nel presente contratto di servizio a mezzo proprio personale e proprie attrezzature e macchinari.-----

2. Ove sussistano comprovate e motivate esigenze che dovranno essere tempestivamente rappresentate all'amministrazione, i servizi dedotti nel presente contratto, ricorrendo i relativi presupposti di legge e previa autorizzazione

espressa dalle Direzioni competenti, potranno essere affidati a terzi nel rispetto, ove richiesto, dei principi dell'evidenza pubblica a condizione:-----

- a) che i sub-affidatari siano ricercati con procedure trasparenti e di evidenza pubblica, delle quali la società darà piena conoscenza al Comune;-----
- b) che la Società provveda al deposito di copia autentica del contratto di sub-affidamento presso il Provveditorato almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;-----
- c) che al momento del deposito del contratto di sub-affidamento presso il Provveditorato la Società trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del sub-affidatario dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione affidata e la dichiarazione del sub-affidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del DLgs n. 163/2006;-----
- d) che non sussista, nei confronti del sub-affidatario alcuno dei divieti previsti dal DLgs n. 159/2011 e successive modificazioni;-----
- e) che il sub-affidatario dei lavori edili sia in possesso di idonea qualificazione ove necessaria ai sensi della normativa in vigore al tempo dell'affidamento;-----
- f) che la società svolga dei percorsi formativi del proprio personale al fine di sostenere la stessa, in via diretta, all'espletamento di servizi simili in futuro.-----

3. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, la Società deve praticare, per le prestazioni ed i servizi in sub-affidamento, gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto.-----

4. La Società rimane l'unica responsabile nei confronti del Comune degli adempimenti di servizi affidati al sub-affidatario, fermo restando, da parte di quest' ultimo, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.-----

5. La Società è, altresì, tenuta a provvedere alla trasmissione della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai sub-affidatari entro 20 (venti) giorni consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Comune alla Società medesima. Qualora la Società non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune può sospendere il successivo pagamento a favore della stessa Società.-----

6. La Società è ulteriormente responsabile, in solido con il sub-affidatario, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e Territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.-----

7. I sub-affidatari sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente contratto.-----

ART. 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto si risolverà di diritto nel caso di sopravvenuta modifica legislativa e/o nuove disposizioni normative che non consentano la prosecuzione dell'affidamento dello stesso.-----

2. Il Comune può risolvere il presente contratto, previa diffida, in caso di inadempimento degli obblighi concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.

3. Il Comune può risolvere il presente contratto qualora, previa diffida a provvedere in un termine prefissato, la Società:-----

a) non inizi il servizio, o lo abbandoni, ovvero lo interrompa per cause non dipendenti da forza maggiore;-----

b) compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti con il presente

contratto.-----

4. Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), il Comune formulerà, con apposita nota separata, la diffida ad adempiere e/o a sanare le inadempienze contrattuali nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento (anche via posta elettronica certificata) della comunicazione di eventuali disservizi. Qualora la Società non provveda entro il termine predetto a risolvere quanto in diffida, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del C.C..-----

ART. 20

LEGGE APPLICABILE

1. Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto e nelle allegate schede tecniche, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.-----

ART. 21

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse sono devolute alla valutazione del Responsabile Unico del Contratto di Servizio e di un rappresentante della Società, designato dal Consiglio di amministrazione che, in nome e per conto delle rispettive parti, dovranno svolgere un'apposita istruttoria al fine di dirimere concordemente le controversie insorte. Degli incontri dovrà redigersi verbale e le procedure dovranno inderogabilmente essere concluse entro e non oltre i 60 giorni successivi all'insorgere delle medesime controversie.-----

2. Qualora l'esperimento della procedura di cui al comma precedente non dovesse produrre la risoluzione delle controversie insorte, esse devono essere risolte sulla base della normativa vigente in materia. Nel caso di ricorso

all'Autorità Giudiziaria il foro competente è quello di Catania.-----

ART. 22

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E OPEN DATA

1. Nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini, nonché di incrementare la trasparenza in ordine ai servizi e agli interventi di manutenzione svolti (tempi, costi, priorità) e di ampliare - conseguentemente - la possibilità di verifica e monitoraggio da parte della cittadinanza circa la qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione, le parti contraenti potranno in essere i seguenti interventi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del contratto:-----

a) il Comune di Catania pubblica con cadenza almeno mensile, in formati pienamente accessibili e fruibili, sul proprio sito internet, l'elenco degli interventi di manutenzione ordinari e straordinari richiesti a Catania Multiservizi S.p.a., dando evidenza degli estremi delle richieste e delle eventuali priorità;-----

b) Catania Multiservizi S.p.a. pubblica settimanalmente, in formati pienamente accessibili e fruibili, sul proprio sito internet, la scheda degli interventi di manutenzione effettuati nella settimana precedente, evidenziando ogni eventuale scostamento o sopravvenienza rispetto agli interventi indicati nella programmazione mensile pubblicata dal Comune.-----

c) Le parti si impegnano congiuntamente a realizzare una interfaccia pubblica ed accessibile via internet per il sistema informativo di cui all'art. 13 del presente contratto in modo tale da permettere a ciascun cittadino di monitorare la programmazione, la gestione e la rendicontazione dei servizi svolti a favore della cittadinanza.-----

ART. 23

SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e della sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della Società. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante modello unico informatico (M.U.I.).-----

ART. 24

Ai sensi dell' art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 il presente contratto è da registrare a tassa fissa dando luogo a cessioni di beni ed a prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A. -----

Io Segretario Generale del Comune di Catania, richiesto, ho ricevuto il presente atto in forma pubblica, redatto da persona di mia fiducia su numero ventidue facciate.-----

Di tale atto è stata data lettura alle parti le quali dichiarano di riconoscerlo conforme alle loro volontà e, a conferma, lo sottoscrivono con firma digitale.-----

Tutti gli allegati su menzionati sono stati controfirmati dalle parti contestualmente alla stipula del presente atto in data odierna e verranno custoditi dall' Ufficio Stesura Contratti del Comune di Catania.-----

Le parti dichiarano di avere preso visione degli allegati e mi dispensano dal darne lettura.-----

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE: MASSIMO ROSSO

L'IMPRESA: MICHELE GIORGIANNI

IL SEGRETARIO GENERALE: ANTONINA LIOTTA

Schema di ripartizione corrispettivi per servizio - primo anno (IVA esclusa)

Servizio	Importo €
1. Pulizia e igiene ambientale edifici comunali e uffici giudiziari	3.663.000,00
2. Pulizia impianti sportivi comunali a gestione diretta	450.000,00
3. Custodia e vigilanza non armata di locali e aree comunali, impianti sportivi e uffici giudiziari	3.881.349,87
4. Manutenzione e gestione delle aree verdi, delle strade alberate e dei parchi gioco comunali	3.986.589,74
5. Pulizia e custodia servizi igienici pubblici	769.764,00
6. Trasloco e facchinaggio	250.000,00
7. Manutenzione integrata edifici	1.090.280,00
8. Manutenzione stradale	600.000,00
9. Manutenzione segnaletica orizzontale	1.200.000,00
10. Assistenza tecnica per iniziative finalizzate allo sviluppo locale	150.000,00
11. Assistenza tecnica per la valorizzazione del patrimonio immobiliare	100.000,00
Totale €	16.140.983,61

Importo € 16.140.983,61 con IVA € 19.692.000,00, oltre a € 70.247,36 per oneri della sicurezza dovuti a rischi interferenti di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008.